

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA LOCALE

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 21/12/2020
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30/04/2025

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - Finalità.....	4
ART. 2 - Oggetto e applicazione	4
ART. 3 - Vigilanza	4
ART. 4 - Autorizzazioni, concessioni, ordinanze.....	4
SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO	5
ART. 5 - Comportamenti Vietati.....	5
ART. 6 - Altre attività vietate.....	6
ART. 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato	6
ART. 8 - Rifiuti	7
ART. 9 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	7
ART. 10 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, mercati, spettacoli viaggianti e simili.....	7
ART. 11 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.....	8
ART. 12 - Obblighi in caso di nevicate.....	8
ART. 13 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.....	8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA AMBIENTALE	9
ART. 14 - Manutenzione delle facciate degli edifici	9
ART. 15 - Addobbi ad arredo di edifici, strade piazze.....	9
ART. 16 - Insediamenti di roulotte, camper tende o simili.....	9
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	9
ART. 17 - Divieti.....	9
ART. 18 - Disposizioni sul verde privato.....	10
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	10
ART. 19 - Disposizioni generali.....	10
ART. 20 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.....	11
ART. 21 - Occupazione con spettacoli viaggianti.....	11
ART. 22 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni agli edifici	11
ART. 23 - Occupazioni con elementi di arredo.....	11
ART. 24 - Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.....	11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E SIMILI	12
ART. 25 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione	12
ART. 26 - Occupazioni per esposizione di merci.....	12

ART. 27 - Orario attività aperte al pubblico.....	12
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	12
ART. 28 - Disposizioni generali.....	12
ART. 29 - Spettacoli e trattenimenti.....	12
ART. 30 - Circoli privati	13
ART. 31 - Abitazioni private – tutele dei rumori molesti	13
ART. 32 - Strumenti musicali.....	13
ART. 33 - Dispositivi antifurto.....	13
ART. 34 - Pubblicità fonica.....	14
TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	14
ART.35- Mantenimento dei cani	15
ART. 36 -Comportamento con i cani.....	16
ART. 37 – Mantenimento dei cani.....	16
ART. 38 - Colonie feline	16
ART. 39 - Animali randagi	16
ART. 40 - Protezione della fauna selvatica.....	16
ART. 41 – Pratiche vietate.....	16
ART. 42 – Animali liberi.....	16
UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE.....	17
ART. 43 - Uso dell’acqua potabile.....	17
NORME FINALI.....	17
ART. 44 - Sanzioni.....	20
ART. 45 - Definizioni.....	20
ART. 46 - Impugnazioni	20
ART. 47 - Utilizzo stemma comunale	20
ART. 48 - Disposizioni finali	18

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità del Paese, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- Occupazione di aree e spazi pubblici;
- Quietè pubblica e privata;
- Protezione degli animali;
- Esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale. Esso assorbe ed integra tutte le ordinanze e completa i regolamenti emessi fino alla data di approvazione dello stesso.

4. Gli effetti di questo Regolamento hanno decorrenza a partire dal 01/05/2025. È fatto carico all'Amministrazione Comunale la massima divulgazione del presente Regolamento e successive modifiche al fine di favorire l'apprendimento e l'applicazione dei contenuti a tutti i cittadini di Bassano Bresciano.

ART. 3 - Vigilanza

Il compito di fare osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del servizio di Polizia Locale.

È altresì attribuita tale competenza a tutti gli Agenti e Ufficiali di cui all'art. 57 c.p.p. con riferimento all'art. 13 della legge n. 689/81.

ART. 4 - Autorizzazioni, concessioni, ordinanze

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente Regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai dirigenti responsabili dei settori individuati dal Sindaco, a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi.

2. Istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

soggetto richiedente – cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e se diverso domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di Codice Fiscale e/o Partita I.V.A., recapiti (telefono, e-mail). Quando la istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale

rappresentante, oltre i dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero del codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente.

- *Oggetto della richiesta* – deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare, se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), eventuali attrezzature e materiali da porre sul suolo.
- *Motivo della richiesta* – precisazione analitica dei motivi della richiesta.
- *Individuazione delle aree* – precisazione delle aree oggetto della richiesta.

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 5 - Comportamenti Vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune, è vietato:

1. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;
2. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
3. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di: panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
4. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legare o incatenare cose ad essi;
5. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà, ove non si sia autorizzati;
6. Praticare giochi che creino disagio o disturbo ad altri sulle aree aperte al pubblico transito;
7. Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età appositamente indicato;
8. Collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
9. Lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
10. Effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto;
11. Compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio o atti di pulizia personale che possano offendere la pubblica decenza;
12. Bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
13. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
14. Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
15. Compiere atti, in luogo pubblico o in vista del pubblico, esponendo cose contrarie al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
16. Accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori dei rifiuti;
17. Sparare mortaretti o altri simili apparecchi sulla pubblica via, ivi comprese le aree verdi. Qualora si

vogliono utilizzare fuochi d'artificio per feste e/o eventi si dovrà richiedere specifica autorizzazione.

ART. 6 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi ad esse, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro il pericolo di caduta;
- c) Procedere alla annaffiatura dei vasi di fiori o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla pubblica via;
- d) Procedere alla pulizia e stesura di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento della pubblica via;
- e) Esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte e portare tali oggetti in luoghi pubblici;
- f) Tenere le ringhiere, le reti, i muri e le gronde delle aree private confinanti con la pubblica via in cattivo stato di manutenzione, con punte o sporgenze pericolose che possano arrecare danno.

ART. 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) È vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico se non per motivi di pulizia della sede stradale, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o ripe dei medesimi.
- 2) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
- 3) L'obbligo per la pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 4) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
- 5) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 6) I proprietari e/o conduttori di aree private, compresi pubblici esercizi, non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da terzi.
- 7) In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con le spese a carico dei soggetti obbligati.
- 8) L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti.
- 9) Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 54 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i..

ART. 8 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono essere preventivamente differenziati e raccolti in contenitori, secondo le disposizioni del servizio di raccolta rifiuti, al fine di evitare qualsiasi dispersione.
2. Gli imballaggi voluminosi devono essere ridotti al minimo volume e depositati presso l'isola ecologica o secondo diverse disposizioni fornite dal gestore del servizio.
3. I contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quello per i quali sono stati predisposti.
Per l'esatta individuazione del conferimento dei materiali si faccia riferimento alla comunicazione annuale del calendario mensile della raccolta differenziata.
4. Il conferimento dei rifiuti domestici ingombranti (es. reti, imballi, materassi, ecc.) è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria dislocati presso l'isola ecologica o secondo diverse disposizioni fornite dal gestore del servizio.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi. Tali rifiuti devono essere smaltiti presso le discariche autorizzate.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la dispersione e la caduta.
7. È vietato depositare nei cestini per rifiuti minimi i rifiuti non idonei o ingombranti.
8. È vietato depositare nei contenitori del verde altri materiali e grosse quantità di ramaglie o erba al fine di evitare l'eccessivo riempimento.
9. È vietato bruciare rifiuti o residui di qualunque natura, appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate (D.lgs. n°152/2006).

ART. 9 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono, inoltre, conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e/o macerie accatastate o abbandonati da terzi.
2. In caso di inadempienza trova applicazione l'articolo 7, comma 7°, del presente Regolamento.

ART. 10 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, mercati, spettacoli viaggianti e simili

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali Caffè, Bar, Alberghi, Trattorie, Ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, nonché delle aree di pertinenza accessorie, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici. Stessa attenzione deve essere posta dagli occupanti posti vendita nei mercati.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, o mercato, l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nelle vigenti norme.
4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo, secondo e terzo comma sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 11 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni del comma precedente.

ART. 12 - Obblighi in caso di nevicate

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere alla tempestiva rimozione delle stalattiti di ghiaccio formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze su spazi pubblici onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata adottando ogni possibile cautela.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche confinanti con suolo pubblico devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere gli utilizzatori.
7. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm, i conduttori delle automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni – in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare una sistemazione temporanea per le automobili fuori dalla carreggiata, i conduttori devono, quanto meno, rimuoverle o lasciare le chiavi a chi possa rimuoverle al momento dell'intervento di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

ART. 13 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere, nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono gli animali hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. I proprietari / detentori, quando portano il loro cane in aree urbane e nei luoghi pubblici, devono rispettare le seguenti regole:
 - deve essere utilizzato un guinzaglio, non più lungo di metri 1,50, per razze canine definite pericolose, guinzaglio fino a metri 5,00 per le razze definite non pericolose.
 - chi conduce il cane deve avere sempre con sé una museruola (rigida o morbida), da utilizzare in caso

di rischio per l'incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle Autorità competenti;

- il cane deve essere affidato solo a persone in grado di gestirlo correttamente (ai sensi dell'ordinanza Min. Sal. concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani; art. 672 cp; art. 2052 cc).

3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 7 comma 7.

Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, e che siano identificabili da tatuaggi, medagliette o microchip, devono essere rimosse tempestivamente dal proprietario dell'animale che, a sue spese, curerà la raccolta e lo smaltimento attraverso apposite ditte autorizzate, seguendo le indicazioni dell'autorità sanitaria competente (Dipartimento Veterinario ATS di Brescia). In alternativa la rimozione verrà svolta dal Comune con rivalsa nei confronti dell'accertato proprietario.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 14 - Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze e comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come stabilito dal Regolamento edilizio.

ART. 15 - Addobbi ad arredo di edifici, strade piazze

L'esposizione di addobbi ad ornamento di strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico – estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 16 - Insediamenti di roulotte, camper tende o simili

1. È vietata su tutto il territorio Comunale qualsiasi forma di insediamento, sotto forma di accampamento o campeggio, salvo speciali autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

2. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 17 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali, vialetti alberati e piste ciclopedonali è vietato:

- Introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
- Condurre cani non assicurati da guinzaglio. Condurre cani di media e grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere munite dell'attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
- Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- Guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
- Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale;

- Assumere bevande alcoliche nonché introdurre bevande in contenitori di vetro;
 - Gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - Dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno a persone o cose;
 - Procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
2. È vietata l'installazione da parte di terzi di giostre o attrazioni senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
 2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed oscurare la visibilità della segnaletica stradale e/o dell'illuminazione pubblica.
 3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale.
 4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La condizione vale anche per il verde condominiale.
 5. In caso di inadempienza la pulizia è effettuata dal Comune salvo rivalsa delle spese sostenute nei confronti del responsabile inadempiente.
 6. Le operazioni di giardinaggio causa di rumori molesti devono rispettare i seguenti orari:
 - feriali 08.00/12.00 - 15.00/21.00
 - festivi 10.00/12.00 - 15.00/20.00
- Nel periodo invernale (ossia dal 01 novembre al 31 marzo) tali orari devono considerarsi:
- feriali 08.00/12.00 - 14.00/20.00
 - festivi 10.00/12.00 - 14.00/19.00
7. Relativamente alla combustione di residui vegetali (sterpaglie, ramaglie) si richiama la norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti e alle disposizioni di cui all'allegato 3 della DGR Lombardia n. 7095 del 18/09/2017.

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 19 - Disposizioni generali

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti, è subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione e osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.
2. Analogamente si provvede per le aree private sulle quali risulta costituita una servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per canali, rii e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Le competenze in materia di concessione e utilizzo delle aree e suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per la tassa di occupazione aree pubbliche (TOSAP).
4. L'occupazione di aree spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio ambulante sia in forma fissa che itinerante è disciplinata da apposito Regolamento.

ART. 20 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie

1. La Giunta Comunale individua gli spazi e le aree pubbliche per iniziative o manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, sportivo o religioso che comportino occupazione di area o spazio pubblico o di uso pubblico con attrezzature o materiale vario, cui fa seguito relativa concessione, previa presentazione di specifica istanza.

2. Quanto sopra non riguarda:

- Le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature e utilizzo di palco, salvo quanto prescritto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- Le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
- Le manifestazioni di durata giornaliera e di natura strettamente locale che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature o al verde pubblico.

ART. 21 - Occupazione con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo tramite autorizzazione, nei luoghi all'uopo individuati.

2. In caso di esercizio abusivo di detti spettacoli, il conduttore sarà allontanato dai luoghi ove esercita l'attività e sarà tenuto al ripristino degli stessi nelle condizioni nelle quali essi si trovavano precedentemente. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 7 comma 8° del presente Regolamento.

ART. 22 Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni agli edifici

1. L'occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco o piccole manutenzioni agli edifici è concessa per il tempo strettamente necessario alle operazioni anzidette. Qualora le operazioni si protraggano nell'orario notturno o in casi di scarsa visibilità gli ingombri devono essere visibilmente segnalati da appositi dispositivi.

2. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili deve essere autorizzata secondo quanto previsto dal Regolamento TOSAP.

ART. 23 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti alla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale e che i titolari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

ART. 24 - Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti

1. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e similari è disciplinata dal Regolamento edilizio.

2. L'apposito Regolamento, disciplina anche la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico.
3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E SIMILI

ART. 25 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili, a condizione che siano rispettati criteri tecnico- estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. La domanda deve essere effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento TOSAP.

ART. 26 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per esporre merci in conformità delle norme di igiene pubblica; purché il marciapiede, rialzato o a raso, ovvero la zona riservata al transito pedonale, sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre 1/3 della larghezza del marciapiede. La presente prescrizione non trova applicazione se non c'è marciapiede o manchi la zona riservata al transito pedonale.
2. Nelle occupazioni autorizzate, le strutture devono essere adeguatamente segnalate anche nelle ore notturne.
3. Le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso, salvo diversa autorizzazione.

ART. 27 - Orario attività aperte al pubblico

Tutte le tipologie di attività aperte al pubblico, prive di qualsiasi regolamentazione in tema di orario, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e/o la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi degli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (aggiornato il 15/01/2016).

L'inosservanza degli orari stabiliti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come stabilito dall'Art. 38 comma 2 del presente Regolamento.

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 28 - Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve rispettare le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

Nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile di molestie o incomodo fino ad adempimento delle suddette.

ART. 29 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i

titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i commercianti in genere, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno, tra le ore 23 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3°, della legge 26.10.1995, n° 447, così come modificata dai decreti legislativi 17 febbraio 2017, n° 41-42, in tema di attività di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ART. 30 - Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui relativa autorizzazione.

ART. 31 - Abitazioni private – tutele dei rumori molesti

1. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni molesti non possono essere in funzione dalle ore 22.00 alle 8.00.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la produzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

3. È consentita l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le 12 e le 15, e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART. 32 - Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele necessarie, al fine di evitare disturbo alla quiete pubblica.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

ART. 33 - Dispositivi antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito descritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono accertarsi che il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni,

uffici, negozi, stabilimenti.

ART. 34 - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica è soggetta ad autorizzazione sull'intero territorio del Comune e, comunque, non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

La pubblicità fonica non è consentita nell'area di rispetto cimiteriale e in prossimità di scuole (in un raggio di 100 mt dagli ingressi).

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 35 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.

Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione. Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli periodici ordinari volti alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonché immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Per numero limitato nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a 10. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di dieci, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta al Sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale 2/2017 e del locale Regolamento di Polizia Locale, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario ATS competente per territorio.

Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, sei volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. È vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a cinque volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

È vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

È consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua dalle fontane.

È vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere

animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali, previa adeguata informazione.

L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

ART. 36 - Comportamenti con i cani

Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.

La detenzione di cani deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. È altresì vietato tenere legato un cane alla catena di qualsiasi lunghezza o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

Nei comportamenti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.

L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

ART. 37 - Mantenimento dei cani.

Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita, questo obbligo è valido anche per i gatti di proprietà nati dal 1° gennaio 2020.

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere e favorire i contatti sociali tipici della specie.

I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo le aree pubbliche appositamente individuate.

I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi, le strade ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più

particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

Ove sia detenuto almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui alla L.R. 33/2009 e Regolamento attuativo 2/2017 e al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottati tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.

È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo.

ART. 38 - Colonie feline

Il Comune riconosce e tutela a norma di legge (Legge 189/04) le colonie feline presenti sul proprio territorio. È consentito ai soli cittadini muniti di regolare tesserino di riconoscimento introdursi nel territorio di una colonia felina al fine di provvedere al mantenimento e alla cura dei gatti.

Tali cittadini, definiti "tutor di colonia" potranno entrare in qualsiasi area pubblica o privata, comprese le aree condominiali.

ART. 39 - Animali randagi

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dalle altre norme in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi; resta ferma la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti competenti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

ART. 40 - Protezione della fauna selvatica

È vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.

Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.

1. È vietato detenere anche gli animali selvatici alla catena o legati.

ART. 41 - Pratiche vietate

Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, **è vietato:**

- mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e mustelidi;
- addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;

- ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- colorare o vendere animali colorati artificialmente;
- trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
- trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta dell'animale, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

ART. 42 - Animali liberi.

Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

Art. 43 - Uso dell'acqua potabile

Al fine di prevenire la carenza e lo spreco di risorse idriche il Sindaco, con ordinanza sindacale, può determinare i periodi e le ore in cui è fatto divieto alla cittadinanza, di fare uso dell'acqua potabile per l'irrigazione di orti e innaffiamento.

NORME FINALI

Art. 44- Sanzioni

1. L'importo delle sanzioni, salvo diversa disposizione di legge, è determinato in misura fissa o tra un minimo ed un massimo. In questo ultimo caso vigono i principi di proporzionalità e di recidiva nell'illecito amministrativo, ai fini della concreta determinazione della sanzione. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare.
2. Salvo quanto stabilito dalle Leggi Speciali, ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs 267/2000, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini previsti dalla legge 24 novembre 1981 n° 689 e s.m.i.: in particolare entro 60 giorni dalla data di contestazione, gli interessati possono far pervenire alla Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti in udienza.
4. A cura del comando il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore o all'ufficio con competenza specifica sulla materia di cui trattasi: ogni violazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.
5. Qualora la violazione consegua danni ai beni comuni, il responsabile ferme le sanzioni irrogate è tenuto al risarcimento del danno per il ripristino.

6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente intestato al Comune di Bassano Bresciano.

Art. 45 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- le acque interne;
- i monumenti;
- le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

Per utilizzazione di beni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Per privata dimora si intende il luogo dove un soggetto si sofferma per compiere atti della vita privata. Vi rientrano tutti quei luoghi dove il privato può svolgere un'attività privata, come lo studio, un'attività culturale o di svago, un'attività professionale, artigianale o commerciale, od anche un'attività politica.

Art. 46 - Impugnazioni

Ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, l'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L'opposizione si propone davanti al giudice di pace.

Art. 47 - Utilizzo stemma comunale

L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco ovvero di un assessore delegato che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Bassano Bresciano per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa o attività del Comune è punito con sanzione amministrativa pecuniaria come stabilito dall'Art. 38 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 48 - Disposizioni finali

Tutto quanto non riportato in materia di violazioni amministrative trova riscontro nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. nonché nelle leggi speciali in materia.